

AGEVOLAZIONI

I crediti d'imposta nella bozza di Decreto Sostegni-ter

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

CONFERME E NOVITÀ NEL BILANCIO OIC 2021

[Scopri di più >](#)



Il testo del c.d. **Decreto Sostegni-ter** approvato dal CdM il 21.01.2022 contiene **misure per le imprese finalizzate sia a sostenere le attività maggiormente colpite dalle misure restrittive imposte dalla pandemia Covid-19, sia a contrastare l'aumento del costo delle bollette energetiche.**

In questo scenario **il credito d'imposta** si conferma da un lato come **strumento prescelto dal legislatore per elargire aiuti alle imprese, dall'altro lato come meccanismo a elevatissimo rischio di frode.**

Proprio in ragione delle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali, riscontrate soprattutto in relazione alle **catene di cessioni del credito**, nel testo del Decreto Sostegni-ter è introdotta una **disposizione che vieta le cessioni successive alla prima: i crediti, che alla data del 07.02.2022 sono stati già oggetto di cessione, possono costituire oggetto esclusivamente di un'ulteriore cessione a favore degli intermediari finanziari.**

Di seguito una sintesi dei **crediti d'imposta della bozza di Decreto Sostegni-ter, in base al testo approvato dal CdM il 21.01.2022:**

Credito d'imposta rimanenze finali **credito d'imposta rimanenze finali di magazzino, di cui di magazzino alle imprese operanti all'articolo 48-bis D.L. 34/2020**, viene esteso anche **alle imprese nel settore del commercio dei operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della prodotti tessili, della moda, del moda, del calzaturiero e della pelletteria** ovvero alle imprese **calzaturiero e della pelletteria**

che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO 2007:

- 47.51
- 47.71
- 47.72

L'estensione si applica limitatamente al **periodo d'imposta in**

corso al 31.12.2021.

Credito d'imposta locazioni in favore di imprese turistiche La disposizione proroga il credito d'imposta locazioni di cui all'[articolo 28 D.L. 34/2020](#), per i canoni corrisposti in relazione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, limitatamente alle seguenti imprese:

- **appartenenti al settore turistico** (strutture turistiche ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, terme, porti turistici, etc....);
- **che abbiano registrato un calo del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento (gennaio-febbraio-marzo 2022) rispetto al medesimo mese del 2019, di almeno il 50%.**

L'agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita autodichiarazione all'AdE attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.

Modifiche al credito d'imposta investimenti in strumentali (disciplina 01.01.2023 al 31.12.2025 e fino al 30.06.2026 su prenotazione) La norma **modifica il comma 44, lettera b) dell'articolo 1, L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022)** aggiungendo un periodo dal nuovo comma 1057-bis dell'[articolo 1 L. 178/2020](#).

Nello specifico viene **incrementato da 20 milioni a 50 milioni di euro il plafond di peculiari investimenti in beni materiali dell'Allegato A** annesso alla L. 232/2016.

L'incremento si applica in relazione agli investimenti:

- **con obiettivi di transizione ecologica**, da identificarsi a cura di apposito decreto interministeriale;
- **effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2025 ovvero 30.06.2026** su prenotazione al 31.12.2025
- **per la quota superiore a 10 milioni di euro degli "investimenti inclusi nel PNRR".**

A tali investimenti si applicherà l'aliquota prevista nella Legge di bilancio 2022 per l'ultimo scaglione (investimenti eccedenti i 10 milioni di euro), **pari al 5%**.

Si segnala che tale **disposizione** appare poco chiara, soprattutto in relazione all'indicazione **"per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR"**, dato che la proroga al 2023-2025 non risulta finanziata con risorse del PNRR.

Credito d'imposta per imprese energivore Come precisato nel comunicato stampa del CdM, la norma è volta a garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra-costi sostenuti a causa dell'eccezionale innalzamento dei costi dell'energia.

È riconosciuto pertanto un **credito d'imposta del 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed**

effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022.

L'agevolazione spetta alle seguenti imprese:

- **a forte consumo di energia elettrica** di cui al D.M. 21.12.2017;
- che hanno subìto un **incremento del costo per KWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019**, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata.

I costi per kWh devono essere calcolati in base alla **media dell'ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi.**

Il credito d'imposta è utilizzabile direttamente, esclusivamente in compensazione, o può essere ceduto a terzi, anche parzialmente.